



**PROVINCIA DI PARMA**

Esente da bollo ai sensi della legge di bilancio n.145 del 30/12/2018, art. 1, comma 646

**CONVENZIONE**

**OGGETTO:** *Organizzazione del servizio palestre ad uso degli Istituti Scolastici di competenza provinciale - a.s. 2024/2025 - INTESA UTILIZZO PALESTRA*

**COMUNALE DI LANGHIRANO IN GESTIONE A VILLA BONELLI**

**COMPENSO : massimo euro 22.320,00 (Ventiduemilatrecentoventi/00)**

**oltre Iva - Controparte : Villa Bonelli SSd arl, via Langhirano136/b -**

**43124 - Parma - P.IVA-C.F. 01902700341 - CIG B24387A5B4**

L'anno duemilaventiquattro (2024), in questo giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del

mese di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) presso la sede della Provincia di Parma

in V.le Martiri della Libertà, 15 - Parma,

TRA

- la Provincia di Parma, con sede legale in Parma, Piazzale della Pace n. 1, Codice Fiscale 80015230347, rappresentata dal Funzionario PO Responsabile Servizio Programmazione Rete Scolastica, Simona Sabbadini, nata a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Parma, stradone Martiri della Libertà 15, in esecuzione del decreto del presidente n. 157/2024, esecutivo ai sensi di legge, e della determinazione n. \_\_\_\_\_ esecutiva dal \_\_\_\_\_;

E

"Villa Bonelli ssd arl" con sede in Parma, via Langhirano 136/b C.F., P.I. 01902700341, nella persona del Sig. Luca Merati

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



Esente da bollo ai sensi della legge di bilancio n.145 del 30/12/2018, art. 1, comma 646

**ART. 1** - L'Amministrazione Provinciale di Parma ha deliberato di addivenire alla stipula di una convenzione con **Villa Bonelli SSd arl** - che gestisce gli impianti sportivi all'interno del palasport sito in Langhirano. La società Villa Bonelli per l'intero anno scolastico 2024/2025, compatibilmente con l'inizio del trasporto c/o la struttura per un monte ore settimanale di 18 (dal lunedì al giovedì) per un totale di ore complessive stimate in 590, l'impianto Palasport denominato Villa Bonelli, per lo svolgimento delle attività di educazione fisica dell'istituto d'istruzione superiore "Gadda" sede di Langhirano, nella scansione oraria definita dall'istituto scolastico e comunicato alla proprietà.

**ART. 2** - Il corrispettivo per l'utilizzo degli impianti oggetto della convenzione è pari ad euro 22.320,00 oltre all'IVA di euro 4.910,40 per un totale di 27.230,40

- Rateo 2024 pari ad euro 14.416,09 iva compresa (€ 11.816,47 + iva di € 2.599,62), con esigibilità 31.12.2024, e
- Rateo 2025 pari ad euro 12.814,31 IVA inclusa (€ 10.503,53 +iva di € 2.310,78) con esigibilità entro il 30.06.2025.

Verrà riconosciuto l'importo ordinario nel caso il mancato utilizzo sia imputabile alla scuola (ad esempio - in via esemplificativa e non esaustiva - per effetto di sciopero degli insegnanti, assemblee di istituto, ecc) mentre sarà riconosciuta il 40% della tariffa pattuita nel caso di sospensione delle attività a causa del contenimento disposto dalle autorità competenti per l'emergenza sanitaria da covid 19.

Il canone si intende comprensivo di acqua, luce, riscaldamento, utilizzo spogliatoio ed attrezzature sportive, pulizia locali nel rispetto della normativa e delle linee guida per la gestione del rischio SARS-COV-2. **ART. 3** - Tale convenzione avrà la durata per l'anno scolastico 2024/2025. **ART. 4** - Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (mantenimento e conservazione dell'impianto sportivo) sono a completo



Esente da bollo ai sensi della legge di bilancio n.145 del 30/12/2018, art. 1, comma 646

carico della proprietà. **ART. 5** – Il gestore del fabbricato, nella persona del Presidente Gino Passigatti, dichiara che lo stesso è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche (agibilità) e che gli impianti sono conformi alle normative vigenti in materia di messa a norma. Gli atleti potranno svolgere le attività sportive solo con scarpe idonee a suola chiara e l'utilizzo dell'impianto potrà avvenire solo alla presenza dei responsabili designati dall'istituto scolastico. Tutti i danni causati all'impianto e ai suoi accessori sportivi da incuria, sbadataggine e da cattivo utilizzo, dovranno essere rimborsati al gestore dell'impianto dall'istituto scolastico a cui è stato assegnato l'utilizzo. **ART. 6** – L'Amministrazione si intende sollevata da ogni onere sociale e/o previdenziale; l'Amministrazione e la società di gestione dell'impianto sono sollevate da ogni responsabilità per infortuni e/o danni che vengano arrecati a terzi nel corso e durante l'espletamento dell'attività concessa. In caso di infortuni nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche presso l'impianto sportivo, il primo soccorso è da intendersi in capo all'accompagnatore/insegnante del gruppo utilizzatore al momento. L'Istituto scolastico utilizzatore dell'impianto risponderà direttamente dei danni a persone, cose o attrezzature, comunque provocati nell'esecuzione delle attività, assumendo a proprio carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Provincia, esonerando l'Ente ed il gestore dell'impianto da qualsiasi responsabilità. **ART. 7** – Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate, in materia di contratti di diritto privato. **ART. 8** - La presente Convenzione, è soggetta a bollo fin dall'origine, viene redatta in due esemplari e sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico della Parte richiedente la registrazione. **ART. 9** – In caso di controversie relative alla interpretazione o applicazione della convenzione, le parti ne rimettono la definizione ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato da ognuna delle parti ed il terzo, se non nominato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma. **ART. 10** – Trattandosi di fattispecie assimilabile ai contratti



Esente da bollo ai sensi della legge di bilancio n.145 del 30/12/2018, art. 1, comma 646

di locazione di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 1, lett.c) del decreto legislativo n. 163/2006 non trovano applicazione: a) il codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1 lett e) del D.Lgs. 36/2023 e gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii. **ART. 11** - La Provincia di Parma ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di rete e/o elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddette attività. La Provincia di Parma è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. **ART. 12** - La Società Villa Bonelli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui la Provincia di Parma è titolare, relativi a tutto quanto oggetto del presente contratto.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale; è registrabile in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente. La Società Villa Bonelli SSD è esente da bollo ex legge n. 145 del 01 Gennaio 2019, art. 1, comma 646 .

p. la Provincia di Parma

p. Villa Bonelli SSd arl

Il funzionario Responsabile

Il Vice-Presidente

Simona Sabbadini

Luca Merati